



data numero di protocollo

USGEF
posizione
Tit. IX. 5

**Ai Dirigenti delle Aree
Ai Capi Ufficio**

e p. c. Al Collegio dei Revisori

Oggetto: circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 3 gennaio 2024 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative”.

Com’è noto il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’adunanza del 30 gennaio u.s., con delibera n. 44 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026.

Nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, in cui vengono riportati gli obiettivi organizzativi di Struttura, assegnati alla Direzione generale e alle Aree dirigenziali, è previsto, *nell’ambito Strategico - PSA- Traiettorie Semplificazione e Università Agile*, la “definizione di istruzioni operative volte all’accelerazione ed al monitoraggio del processo di spesa (destinate a Dirigenti, RUP/DEC e Centri di Spesa), con riferimento al processo ed alla tempistica di liquidazione e trasmissione delle fatture”, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”.

Con la circolare n.1 del 3 gennaio 2024 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito, altresì, le prime indicazioni operative in merito all’applicazione del summenzionato articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 di seguito riportato.

Art. 4-bis. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

1. Ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell’ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

2. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

3. *Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.*

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1/2024 evidenzia che:

- tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la *Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: i) Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti, ii) le Regioni e Province autonome, iii) gli Enti locali e iv) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
- i target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025.
- l'importanza di una puntuale e corretta alimentazione dei dati in PCC da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presidiando in modo costante i seguenti processi:

- la comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati, tramite i propri sistemi contabili, anche per gli Enti che adottano il Siope plus, avendo cura di verificare che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC. Ciò, anche in considerazione che gli indicatori del tempo medio ponderato di pagamento e di ritardo devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari alle percentuali sopra indicate per le fatture ricevute negli anni 2024 e 2025;
- la comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili. È bene rammentare che tali importi non rilevano ai fini del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito (così ad es. i periodi in cui una fattura risulta sospesa saranno esclusi dal calcolo dei tempi medi di pagamento e di ritardo). Pertanto, è opportuno che le PA verifichino l'eventuale esistenza di condizioni di sospensione e/o non liquidabilità non ancora comunicate al sistema informativo, aggiornando quanto prima le informazioni mancanti;
- la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture. Per tale aspetto, si segnala che la Direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, stabilisce un termine di pagamento delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. In particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 consente il superamento del termine di pagamento di 30 giorni (fino ad un massimo di 60 giorni) soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche e la relativa clausola deve essere provata per iscritto. Le Amministrazioni pubbliche avranno quindi estrema cura nell'escludere scadenze di fatture superiori a 60 giorni e, per scadenze comprese tra i 30 e i 60 giorni, di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (natura del contratto e clausola provata per iscritto). In proposito, si segnala che la Commissione europea, come previsto dagli *Operational arrangements* dalla riforma 1.11, avrà a disposizione la base dati di tutte le fatture (con evidenza anche della data di scadenza) ricevute dalle PA registrate in piattaforma. Si rende opportuno, infine, sottolineare che la Commissione Europea ai fini di ogni eventuale verifica, potrà accedere ad un database, alimentato con i dati della PCC, contenente le informazioni elementari necessarie e sufficienti per il calcolo degli indicatori sui tempi di pagamento, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla privacy. Si rende, pertanto, necessario

adottare specifiche misure organizzative, al fine di efficientare i processi di spesa e garantire, per tutte le strutture organizzative dell'Ateneo, la tempestività dei pagamenti e la corretta alimentazione del sistema nella procedura Area RGS del MEF (ex PCC).

Le strutture in indirizzo provvederanno, per consentire agli uffici contabili di procedere al pagamento nei termini di legge (ossia 30 giorni dalla data di ricezione della fattura tramite SDI):

- **a verificare quotidianamente nel sistema documentale e-Doc le fatture elettroniche ricevute da SDI, procedendo giornalmente alle operazioni di accettazione ovvero di rifiuto in U-Gov.** A tale riguardo si rammenta che, **entro il quindicesimo giorno dalla ricezione della fatture elettroniche è necessario provvedere all'accettazione o al rifiuto della stesse** (cfr Decreto MEF 24 agosto 2020, n. 132 - Cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA, tra le quali non appare superfluo evidenziare il caso più comune della mancanza del CIG in fattura o CIG errato) al fine di evitare di incorrere in accettazione per decorrenza e successiva eventuale necessità di **richiedere, a mezzo pec, al fornitore l'emissione di nota di credito, qualora il documento ricevuto non sia idoneo a dare seguito alla liquidazione e al successivo pagamento. In questa sede si suggerisce, quale buona prassi operativa, accertarsi nella procedura U-Gov che non ci siano notifiche di errori e che il rifiuto della fattura sia andato a buon fine, nel caso in cui si sia proceduto al rifiuto del documento in discorso.**

Come già comunicato con PG/2023/0154469 del 11/12/2023, in caso di accettazione della fattura elettronica occorrerà trasmettere, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla ricezione della fattura, a mezzo della procedura e-Doc, il relativo fascicolo di liquidazione al competente ufficio contabile avendo cura di:

- creare i fascicoli in e-Doc secondo una struttura ordinata ad albero (come da virtuosa prassi già in uso), inserendo nel fascicolo principale (cd. fascicolo "padre") gli atti prodromici (ad. es. contratto e decreto di aggiudicazione, ecc.) e all'interno tanti sotto-fascicoli (cd. fascicoli "figli") per ogni liquidazione relativa a ciascuna fattura/parcella che sarà oggetto di trasmissione. Una gestione così strutturata consente una più agevole condivisione, ricerca e conservazione delle pratiche per tutti gli uffici coinvolti nel procedimento.
- indicare nel campo oggetto prioritariamente ID U-Gov (da non confondere con il numero di Repertorio e-Doc del tipo FP/Anno/progressivo), fornitore, numero e data fattura/parcella, eventuale CIP di riferimento e ogni elemento utile per comprendere la natura della spesa: tipo servizio (es. pulizie, vigilanza, manutenzione ordinaria ecc.), n. di repertorio del contratto, lotto di riferimento e periodo di riferimento (con indicazione del periodo di inizio e fine competenza);

- indicare nel campo descrizione, nel caso in cui vengano liquidate più fatture: la numerosità delle fatture e ogni altro elemento utile per indentificare l'oggetto del pagamento;
- indicare nella sezione data di scadenza quella corrispondente al trentesimo giorno dalla data di ricezione, della fattura/parcella.

Il fascicolo di liquidazione della fattura elettronica dovrà contenere almeno i seguenti documenti in formato *.pdf o *.xml (si richiede di evitare il formato *.eml perché non sempre gestito correttamente dalla procedura):

- **certificato di regolare esecuzione e/o atto di liquidazione firmato digitalmente dal RUP** contenente le seguenti informazioni: fornitore, numero e data di emissione della fattura, oggetto della fornitura/servizio/lavoro, importo da liquidare (dettagliando imponibile, percentuale IVA e relativo importo, importo delle ritenute a garanzia (0,50%) se previste, eventuali oneri da rimborsare in quanto sostenuti per conto dell'Ateneo come marche da bollo o altro), CIG, CUP, estremi del decreto di affidamento della fornitura/servizio/lavoro;
 - **copia del DURC del fornitore** (dei fornitori in caso di ATI e di sub-appalti) o altre tipologie di certificati di regolarità contributiva (es: professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria) **in corso di validità alla data di scadenza della fattura**. In caso di scadenza del suddetto documento di regolarità contributiva tra il giorno dell'invio del fascicolo all'ufficio contabile competente e l'ultimo giorno utile per il pagamento della fattura, il RUP dovrà provvedere senza indugio a richiedere e inserire nel fascicolo nuovo/i DURC in tempo utile per il pagamento;
 - copia **decreto di affidamento** fornitura/servizio;
 - copia del **contratto** stipulato con il fornitore;
 - in caso di beni da inventariare, **file di inventario** come da disposizioni contenute da OG/2023/410 del 11/10/2023.
- **a segnalare con immediatezza e, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della fattura, al fornitore, a mezzo PEC, l'eventuale sussistenza di cause ostative al pagamento e richiedendo al contempo, ove possibile, l'emissione di nota di credito a storno, ai fini delle successive sistemazioni contabili;**
- **a segnalare con immediatezza al fornitore, a mezzo PEC, l'eventuale errore relativo alla mancata applicazione del regime *split payment* IVA, richiedendogli contestualmente l'emissione della relativa nota di credito** – identica e speculare alla predetta fattura – per le conseguenti registrazioni contabili, nonché l'invio della fattura corretta, che sarà poi oggetto di pagamento. La mancata applicazione del regime *split payment* IVA si verifica quando il fornitore abbia trasmesso alle strutture in indirizzo, nel sistema di interscambio una o più fatture elettroniche, in cui sia erroneamente indicato il valore N (che significa “no scissione dei pagamenti”) nel campo/tag 2.2.2.8 denominato “EsigibilitaIVA” del file XML della fattura. **Si chiede, pertanto, all'atto**

dell'invio della comunicazione a mezzo pec al fornitore, di inserire in copia conoscenza anche l'indirizzo pec uff.fatturazione@pec.unina.it, al fine di consentire all'Ufficio di Supporto alla Gestione Economico-Finanziaria di caricare in piattaforma Area RGS del MEF (ex PCC) lo stato di sospensione dei termini di pagamento della fattura errata;

- **a verificare la corretta applicazione dell'imposta di bollo in fattura.** A tale riguardo si fa presente che l'imposta di bollo, per legge, grava obbligatoriamente sul soggetto che emette la fattura (fornitore/prestatore) **soltanto nel caso in cui il destinatario della fattura (soggetto acquirente) sia lo Stato o ente ad esso equiparato.** Pertanto, dal momento che l'amministrazione universitaria non è ricompresa in tali categorie di soggetti, **è necessario definire in sede contrattuale su quale soggetto (i.e. soggetto emittente ovvero soggetto destinatario della fattura elettronica) graverà l'onere dell'imposta di bollo.** Nel caso in cui il costo dell'imposta di bollo sia posto a carico dell'amministrazione universitaria destinataria della fattura/parcella/documento equivalente di spesa, l'importo ad essa relativo, deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA, ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972; se, invece, il costo grava sul fornitore, l'importo dell'imposta di bollo non deve essere specificato in fattura. In tal caso, il cedente/prestatore che emette fattura elettronica è chiamato a valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica l'apposito campo "*Bollo virtuale*" e a riportare la dicitura "*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014*". **In questa sede, non appare superfluo evidenziare che, nel caso in cui sia stata accettata una fattura recante una errata applicazione dell'imposta di bollo, è opportuno procedere all'apertura di apposito ticket a mezzo Contact Center, da indirizzare alla competente area contabile del CSI, al fine di procedere alle necessarie sistemazioni contabili;**
- **l'ufficio di Supporto alla Gestione Economico Finanziaria provvederà a verificare settimanalmente l'effettiva esistenza di eventuali fatture elettroniche scadute (ossia quelle per le quali siano decorsi 30 giorni dalla ricezione tramite SDI) e non pagate** utilizzando la stampa della procedura di contabilità U-Gov estraibile al seguente percorso: "*Contabilità generale → Stampe → "Stock del debito", selezionando il periodo interessato ed il "Tipo di stampa → Fatture e Creditori Globali"*" e a segnalare alle strutture in indirizzo, con immediatezza, eventuali anomalie rilevate nella predetta stampa;
- **i capi degli uffici Contabilità Area 1 e Area 2, e in caso di loro assenza o impedimento, il loro rispettivi vicari:**
 - **provvederanno, fermo restando la completezza e correttezza dei documenti contenuti nel fascicolo di liquidazione delle fatture/parcelle, ad apporre la prima firma sugli ordinativi di pagamento relativi a fatture/parcelle al fine di consentire l'apposizione della seconda firma (con contestuale invio all'istituto cassiere) da parte del Direttore Generale o di un Dirigente con delega di firma, entro e non oltre i due giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della fattura;**
 - **comuniceranno, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dei fascicoli, a mezzo pec ai RUP e alle aree dirigenziali competenti eventuali**

carenze/difformità riscontrate nei documenti contenuti nei fascicoli di liquidazione delle fatture al fine di consentire, con la massima urgenza, la relativa integrazione/rettifica;

- **comuniceranno con immediatezza, a mezzo pec, all'indirizzo uff.fatturazione@pec.unina.it, eventuali cause ostative al pagamento delle fatture elettroniche, allegando tutta la relativa documentazione a supporto** (a titolo esemplificativo: Durc irregolare, verifica negativa ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973, notifica di pignoramenti presso terzi etc.), al fine di consentire al competente Ufficio di Supporto alla Gestione Economico Finanziaria di inserire nella procedura Area RGS del MEF (ex PCC) la sospensione delle stesse ed evitare così che tali fatture rientrino nella base di calcolo dell'indicatore di ritardo dei pagamenti nella piattaforma ministeriale.

Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale applicazione delle disposizioni sopra indicate, si chiede, altresì, alle competenti Aree Dirigenziali di diramare a mezzo pec la presente circolare a tutti i RUP e i DEC dei contratti di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE
dott. Alessandro Buttà**

Area Bilancio e Finanza

La Dirigente: dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile del procedimento:

Ufficio Supporto alla Gestione Economico Finanziaria

Il Capo dell'Ufficio: dott.ssa Tatiana Ostuni